

materia speciale penale, le regole generali che sono nel Codice penale; di modo che, essendo pur vero quello che l'onorevole Indelli diceva, che noi, cioè, introduciamo una complicità per istigazione, non mi pare esatto che, ciò facendo, noi modifichiamo le regole fondamentali che concernono la complicità, e il tentativo, e lo stato di monte, e tutte le altre ragioni di diminuzione o aumento di pena che sono consacrate nel Codice penale.

Detto questo, io ripeto che è indifferente che la Camera consenta nel desiderio dell'onorevole Indelli, che si discuta l'articolo primo dopo del secondo.

Presidente. Pare a me omai esaurita la discussione dell'articolo primo, e quindi l'onorevole Indelli potrebbe desistere dalla sua proposta.

Indelli. Io intendeva fare qualche altra osservazione; ma forse non è necessario, perchè pare che l'onorevole guardasigilli abbia dichiarato che le regole della complicità rimangono in vigore. E questa appunto è una delle questioni che potrebbero agitarsi.

Dunque, per me che desidero che gli istigatori siano puniti sotto qualunque forma, accetto le dichiarazioni di merito dell'onorevole guardasigilli. Non so se la Commissione converrà nell'accettarle anch'essa; ma, ripeto, per me che ritengo che gli istigatori debbano esser puniti, accetto queste dichiarazioni.

Presidente. Parmi che si possa senz'altro venire alla votazione dell'articolo 1°.

Panattoni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Panattoni. Ho chiesto facoltà di parlare per proporre una semplice modificazione di forma. Io leggo nell'articolo proposto dalla Commissione: "sono soppressi gli articoli, ecc.,"; io proporrei invece che si dicesse: "sono abrogati," ecc.

Presidente. È appunto la proposta fatta dall'onorevole Cuccia. L'onorevole Cuccia propone questa nuova dizione dell'articolo 1°:

"Sono abrogati gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale del regno d'Italia e 203 del Codice penale toscano."

Viene poi un'altra compilazione di questo articolo, proposta dall'onorevole Demaria, e che sarebbe la seguente:

"Agli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale d'Italia e 203 del Codice toscano sono sostituiti i seguenti"

Onorevole Demaria ha facoltà di parlare.

Demaria. Non dirò che poche parole. Anzitutto osservo che la formula da me proposta è quella che generalmente è stata adottata in ogni modificazione di Codice esistente, tanto penale quanto civile. In secondo luogo non si tratta di una vera abrogazione di disposizioni legislative, ma di una modificazione delle disposizioni vigenti in questa materia. (*No! no! — Interruzioni.*)

Io comprenderei l'abrogazione quando non si sostituisse nessuna penalità per nessuno dei casi contemplati nelle vigenti leggi.

Cuccia. Non si sostituisce niente per lo sciopero.

Demaria. Per lo sciopero accompagnato da reati si sostituiscono gli articoli della legge; è una diversa costituzione degli elementi di reato, ma non è che non vi sia più una penalità per quei fatti speciali. Se si trattasse di una vera abrogazione, si potrebbe andare al disegno di legge presentato dall'onorevole Perelli, oppure a quell'altra proposta che ieri fu patrocinata da alcuni dei nostri colleghi, cioè all'abrogazione pura e semplice delle disposizioni sugli scioperi, perchè allora si dovrebbe rientrare nella materia del diritto comune. Ma dal momento che noi abbiamo una modificazione e non un'abrogazione della legge è più esatta, a mio avviso, la formula che ho proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Ho una breve osservazione da sottoporre alla Commissione ed all'onorevole ministro, ed è questa: nell'articolo 1° si dice: "Sono soppressi gli articoli 385, 386, 387 e 388 del Codice penale del regno d'Italia." Ma, fino ad ora disgraziatamente non abbiamo un Codice penale per tutto il regno.

Abbiamo il Codice penale del 20 novembre 1859, che è stato a poco a poco esteso a tutte le parti d'Italia, fuorchè alla Toscana. E diffatti nell'articolo 5 si usa un'altra espressione, un'altra dicitura, e si dice: "finchè rimarranno in vigore nel regno il Codice penale sardo del 1859 ed il Codice penale toscano del 1853." Dunque la dicitura di questi due articoli non sarebbe uniforme.

Ond'io proporrei che in quest'articolo invece di dire "del Codice penale del regno d'Italia," si dicesse "del Codice penale 20 novembre 1859."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io prego l'onorevole proponente di non insistere in questa modificazione. Il Codice penale per il regno d'Italia è il Codice penale del 1859, esteso successivamente alle varie parti del regno, meno la Toscana. E questo si dice nel linguaggio,